

Novità fiscali del 27 gennaio 2009: bonus assunzioni; ICI: esenzioni per enti non commerciali ed altri chiarimenti; il fermo amministrativo non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza; deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in "paradisi fiscali"

Pubblicato il 27 gennaio 2009

bonus assunzioni; ICI: esenzioni per enti non commerciali ed altri chiarimenti; il fermo amministrativo non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza; deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in "paradisi fiscali"

Indice novità fisco oggi:

- 1) Consolidato Mondiale: Le bozze al 26.01.2009**
- 2) Indice Istat di dicembre in G.U.**
- 3) Bonus assunzioni: Lavoro a progetto in scadenza e contratto di inserimento**
- 4) Il fermo amministrativo non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza**
- 5) Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paradisi fiscali**
- 6) ICI: Esenzioni per enti non commerciali ed altri chiarimenti**
- 7) Bonus assunzione pubblicato modello con istruzioni**

1) Consolidato Mondiale: Le bozze al 26.01.2009

Pubblicate il 26.1.2009 sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze del modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2009 con le relative istruzioni.

Al debutto il modello Consolidato Nazionale e Mondiale 2009

Novità su interessi passivi, aliquote Ires e acconti: Pronta la bozza del modello Consolidato Nazionale e Mondiale per il 2009.

E’, infatti, disponibile dal 26.1.2009 sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - il modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, utilizzato dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e da quelli ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Tra le novità più rilevanti del modello 2009 dedicato al Consolidato Nazionale e Mondiale vi é l’abrogazione delle rettifiche di consolidamento relative alla quota imponibile dei dividendi, al pro-rata patrimoniale e ai trasferimenti dei beni in regime di neutralità (art. 122 del TUIR, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007).

In sostituzione della disposizione abrogata, trovano spazio le nuove rettifiche di consolidamento riguardanti la gestione degli interessi passivi non dedotti dalle singole consolidate e deducibili in capo al consolidato stesso (commi 5-bis, 7 e 8 dell’articolo 96 del medesimo testo unico).

Viene segnalata, inoltre, l’introduzione nel quadro CN, dedicato alla determinazione dell’imposta complessiva di gruppo, di due nuovi righi (CN18 e CN19) destinati ai contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione prevista dal decreto anticrisi che consente la riduzione di 3 punti percentuali della misura dell’acconto Ires per il 2008, nonché la compensazione in F24 dell’eccedenza eventualmente versata (art. 10 del D.L. 185/2008).

Infine, viene evidenziato il recepimento della riduzione dell'aliquota Ires, che passa dal 33% al 27,5%, introdotta dalla Finanziaria 2008.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 26.1.2009)

2) Indice Istat di dicembre in G.U.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2009 l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di dicembre 2008, ai fini della disciplina delle locazioni di immobili urbani.

L'indice di dicembre 2008 è stato rilevato nella misura del 2%.

3) Bonus assunzioni: Lavoro a progetto in scadenza e contratto di inserimento

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14 del 20.1.2009 ha fornito interessanti chiarimenti in merito al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione nelle aree svantaggiate, previsto per gli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura di 333,00 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese ai datori di lavoro che nel 2008 hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale misura viene elevata a 416,00 euro per ciascuna donna lavoratrice rientrante nella definizione di “lavoratore svantaggiato”.

In particolare, l’Agenzia ha evidenziato che possono usufruire dell’agevolazione anche i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso altri datori di lavoro) in base a un contratto di lavoro a progetto giunto a scadenza, mentre non è agevolabile l’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore impiegato con contratto di inserimento in corso di esecuzione.

Il credito d’imposta viene concesso alle imprese e professionisti operanti nelle aree “svantaggiate” (sono tali le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise).

Cause di decadenza

Per non decadere dal diritto al credito d’imposta è necessario che:

- il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell’agevolazione sia superiore allo stesso dato rilevato per il periodo di riferimento; nel caso in cui tale differenza sia nulla o negativa, il diritto al credito d’imposta decade a partire dall’anno successivo a quello di rilevazione di tale risultato;

- i posti di lavoro creati siano mantenuti per un periodo minimo di due anni in caso di piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per le altre imprese. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza, nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative sanzioni e interessi;

- nei confronti del datore di lavoro non vengano accertate, in via definitiva, violazioni sostanziali della normativa fiscale, contributiva o in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, commesse negli anni 2008, 2009 o 2010, né vengano emanati provvedimenti definitivi della magistratura per condotta antisindacale. In caso contrario, il beneficio decade comportando il divieto di fruizione del credito d’imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l’eventuale recupero di quello già utilizzato in precedenza, con applicazione delle relative

sanzioni e interessi.

Procedura di richiesta e fruizione

Ai fini dell'ammissione al credito, i datori di lavoro devono trasmettere apposita istanza telematica al Centro operativo di Pescara dell'agenzia delle Entrate. L'istanza può essere inviata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'incremento occupazionale.

In presenza dei requisiti, **l'istanza può essere inoltrata fino al 31 gennaio 2009**. Le istanze verranno poi esaminate, in ordine cronologico di presentazione, dall'Agenzia delle Entrate, verificandone l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione, l'Agenzia comunica l'eventuale accoglimento dell'istanza, nei limiti di stanziamento dei fondi per ciascun anno disponibili.

A partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza, il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo in compensazione, con il modello F24.

Il credito maturato e utilizzato dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Comunicazione annuale

Entro marzo 2009 viene previsto il primo adempimento.

Una novità rispetto alle precedenti versioni del credito d'imposta sulle assunzioni è data dalla comunicazione annuale che i soggetti beneficiari dovranno inviare telematicamente all'Amministrazione finanziaria nel periodo dal 1° febbraio al 31 marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, utilizzando la procedura informatica che verrà resa disponibile dalle Entrate.

Con tale comunicazione, il soggetto beneficiario deve:

- Attestare che il numero complessivo dei lavoratori (a tempo indeterminato e a tempo determinato) mediamente occupati in ciascun anno dell'agevolazione sia superiore al medesimo dato rilevato per il periodo di riferimento, ossia il 2007
- indicare l'eventuale minor credito spettante con riferimento all'anno precedente ovvero all'anno in corso.

La suddetta comunicazione costituisce presupposto per fruire, per l'anno in cui deve essere presentata, della quota di credito già prenotata con l'istanza iniziale; il mancato invio, pertanto, comporta la decadenza dal beneficio, a partire dall'anno in cui la comunicazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nuova istanza per i non ammessi

I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati potranno presentare, dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010, una nuova istanza telematica per l'attribuzione delle risorse divenute disponibili a seguito di:

- Rinunce al credito richiesto;
- mancato invio della comunicazione annuale;
- indicazione nella comunicazione annuale di minori crediti spettanti.

Le nuove istanze, da presentarsi per un importo non superiore a quello inizialmente richiesto, verranno ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze originarie.

4) Il fermo amministrativo non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza

Il fermo amministrativo, finalizzato alla compensazione del debito dell'erario con il credito vantato a diverso titolo nei confronti del contribuente, non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza.

Sentenza n. 30058 del 23.12.2008 della Cassazione (la quale ha, peraltro, respinto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria) che ha riguardato la materia del contenzioso tributario - giudizio di ottemperanza - sospensione dei rimborsi e compensazione - fermo amministrativo - inopponibilità.

Come rilevato nella massima della citata Sentenza della Suprema Corte:

"Il provvedimento di fermo amministrativo di cui al R.D. 18 novembre 1923, n.

2440, art. 69, u.c., ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa o altra amministrazione statale pretenda di avere nei confronti del suo creditore. Deve tuttavia considerarsi che, nel giudizio di ottemperanza, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita con il giudicato, di talché deve ritenersi esclusa la possibilità di applicare al giudizio di ottemperanza l'istituto civilistico della compensazione, in quanto la dichiarazione di estinzione del debito per compensazione presuppone un accertamento del Giudice che travalica i limiti fissati dal contenuto del giudicato ed e' sottratto alla sua competenza.

Ne deriva, per ineludibile sviluppo logico, che il fermo amministrativo, finalizzato alla compensazione del debito dell'erario con il credito vantato a diverso titolo nei confronti del contribuente, non può essere opposto nel giudizio di ottemperanza ma solo in quello di cognizione, cosicché va esclusa in radice la necessità di qualsivoglia sindacato del Giudice dell'ottemperanza sul provvedimento di fermo, con la conseguente irrilevanza di eventuali errori di diritto commessi, dal Giudice tributario, nell'ambito di tale sindacato".

Il fatto

Una S.p.A. ha mosso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti da una sentenza definitiva di condanna dell'Ufficio finanziario al pagamento di Euro 4.493,18, oltre interessi.

L'Ufficio delle Entrate, pur riconoscendo il diritto della società contribuente al rimborso, ne aveva tuttavia sospeso l'erogazione - "in applicazione del combinato disposto del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23", avendo la ricorrente debiti per tributi erariali superiori al credito azionato, come indicato nella nota del 2/11/04, versata in atti, dell'Ufficio T.R. di Palermo 2.

Il Giudice tributario aveva accolto il ricorso, escludendo nella applicabilità di tale normativa, e rilevando in ogni caso che non era adeguatamente provata l'esistenza dei dedotti crediti erariali, la cui natura restava sconosciuta.

Contro tale sentenza del giudice tributario siciliano ha, quindi, proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Ricorso che, invece, è stato respinto dalla Cassazione confermando le ragioni della società contribuente.

(Cassazione, sentenza n. 30058 del 23.12.2008)

5) Deducibilità dei componenti negativi derivanti da operazioni con soggetti residenti o domiciliati in Paradisi fiscali

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 26.1.2009 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina sulla indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 110, commi 10 e seguenti, del Tuir, anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 - convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - in merito alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati nei medesimi Stati.

Acquisti da aziende in Paesi "black list",

L'effettivo interesse economico va sempre provato.

L'effettivo interesse economico alla base di un acquisto da un Paese "black list" deve essere provato in fase di accertamento o, a scelta, tramite interpello in via preventiva, anche da parte dei contribuenti che svolgono le operazioni elencate nella risoluzione n. 127/2003 per il settore armatoriale.

Con la prima circolare del 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla disciplina dell'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con imprese domiciliate negli Stati a regime fiscale privilegiato, anche alla luce delle novità introdotte dal collegato alla Finanziaria 2007 e delle modifiche - non ancora in vigore - apportate dalla Finanziaria 2008.

In particolare, la Finanziaria 2008 stabilisce che sono indeducibili le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati diversi da quelli individuati in un'apposita lista, che sarà contenuta in un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Questa disposizione sarà applicabile a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

Il semplice fatto che la risoluzione n. 127 contempli un elenco di operazioni che, per il particolare settore di attività, sono state considerate, "in via generale ed astratta", portatrici di un interesse economico, non implica dunque che i contribuenti interessati siano sollevati dall'onere di provare, con riferimento ai casi concreti, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 1/E del 26.1.2009)

6) ICI: Esenzioni per enti non commerciali ed altri chiarimenti

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504/1992, riconosce l'esenzione dall'ICI agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

La circolare n. 2/DF del 26.1.2009, del Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito taluni chiarimenti in materia.

Il quadro normativo di riferimento è stato completato con il comma 2-bis dell'art. 7 del D.L. n. 203/2005 - come riformulato dall'art. 39 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in base al quale "l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

A tal fine la suddetta circolare ha precisato in modo puntuale quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e, conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali possano considerarsi esenti da ICI.

Requisiti per il riconoscimento dell'esenzione

La suddetta esenzione va riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

- un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale;

- un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

L'uso dell'immobile

L'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività.

Requisito oggettivo

Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;

- previdenziali;

- sanitarie;

- didattiche;

- ricettive;

- culturali;

- ricreative;

- sportive;

- indicate dall'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

Non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili.

Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.

Dette attività non devono essere svolte, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale.

Ciò comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi.

A questo punto la medesima circolare delle Finanze si è soffermata sulla disposizione del comma 2-bis dell'art. 7 del D.l. n. 203/2005, in base alla quale l'esenzione "si intende applicabile alle attività... che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Tale esenzione, rileva la circolare del Ministero Finanze n. 2/DF del 26.1.2009, si giustifica, da un lato nella "meritevolezza" dei soggetti e delle finalità perseguite, e, dall'altro, nella rilevanza sociale delle attività svolte.

Riguardo le **attività ricettive**, è determinante anche l'entità delle cosiddette "rette", che devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai "prezzi di mercato".

In particolare, le attività ricettive devono essere dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; si tratta, in sostanza, di attività caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche.

In definitiva sono escluse dall'esenzione dall'ICI:

- le strutture alberghiere da chiunque gestite;
- le strutture, in possesso di autorizzazioni per "ricettività complementare", che si comportano da albergo.

Attività culturali

Nelle attività culturali a cui fa riferimento la norma di esenzione sono comprese quelle che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio di dette attività, viene precisato che, al fine del riconoscimento dell'esenzione dall'ICI, negli immobili destinati ad attività museali, anche se a pagamento, non devono essere, però, svolte attività non museali di natura commerciale (come ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-shop, somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie).

L'esenzione dall'ICI deve essere, inoltre, riconosciuta alle sale cinematografiche in cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film riconosciuti di interesse culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film per ragazzi.

Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di compagnie non professionali.

Attività ricreative

Le attività ricreative vengono collocate in un'area residuale rispetto alle attività assistenziali e culturali (un esempio: i "circoli ricreativi").

Si deve trattare di attività svolte con modalità non commerciali e l'immobile non deve ospitare attività ricreative (commerciali o meno) effettuate da terzi.

Attività sportive

Precisa la medesima circolare del Ministero delle Finanze (n. 2/DF del 26.1.2009) che l'esenzione va riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289/2002.

Per quanto concerne le modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

Ne consegue che l'esenzione non viene riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi.

Da tale affermazione contenuta nella circolare giunge, quindi, la conferma che l'esenzione dell'ICI spetta per le associazioni sportive che svolgono attività sportiva in maniera diretta (e a mio parere: sia pure in presenza di attività commerciale collaterale conseguente a quella istituzionale).

Si ricorda, come sopra anticipato, che su tale problematica la circolare del Ministero Finanze n. 2/DF/2009 si è soffermata sulla disposizione del comma 2-bis dell'art. 7 del D.l. n. 203/2005, in base alla quale l'esenzione "si intende applicabile alle attività... che non abbiano esclusivamente natura commerciale".

Tale circolare, ha prima sottolineato che "un'attività o è commerciale, o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria di attività".

Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come "non esclusivamente di natura commerciale", si può sostenere che quest'ultimo inciso debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione.

Infatti, la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che le attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l'esenzione dall'ICI non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali.

Ciò è particolarmente evidente per le attività svolte in regime concessorio o in convenzionamento e/o accreditamento con l'ente pubblico, in quanto si tratta di attività inserite in maniera completa ed esclusiva nel servizio pubblico gestito direttamente da un'istituzione pubblica".

Attività di religione e culto

La norma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

Pertanto, l'esenzione dall'ICI può essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle suddette

attività.

Onere della prova

Infine, la circolare ha evidenziato che spetta al soggetto che fruisce dell'agevolazione tributaria, di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della esenzione.

(Ministero dell'Economia e Finanze, circolare n. 2/DF del 26.1.2009)

7) Bonus assunzione pubblicato modello con istruzioni

Comunicazione per i datori di lavoro ammessi al credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate: Il 26.1.2009 pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello, istruzioni e provvedimento di approvazione.

Modello per il credito di imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate

La legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 539-547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

Il credito è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 e spetta in misura pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, e nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008 è stato approvato il modello d'istanza (mod. IAL), con le relative istruzioni, da utilizzare ai fini della richiesta di attribuzione del credito d'imposta.

L'istanza può essere presentata fino alle ore 24 del 31 gennaio 2009 utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOASSUNZIONI".

I datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate trasmessa all'Agenzia delle entrate (modello IAL), devono presentare il modello della comunicazione (mod. C/IAL) per trasmettere i dati relativi alla verifica annuale del mantenimento del livello occupazionale. La comunicazione C/IAL deve essere presentata in via telematica, dal 2 febbraio a 31 marzo 2009 utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL" reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate a partire dal 29 gennaio 2009.

(Agenzia delle Entrate, nota sul sito del 26.1.2009)

Bonus assunzioni Pronto il modello di comunicazione

Pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il modello della comunicazione (mod. C/IAL) che i datori di lavoro, ammessi a beneficiare del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, **devono inviare entro il 31 marzo.**

È stato infatti approvato il 26.1.2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il modello che deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alla verifica annuale

del mantenimento del livello occupazionale.

La comunicazione deve essere presentata in via telematica dal 2 febbraio a 31 marzo 2009 (negli anni successivi dal 1° febbraio al 31 marzo), utilizzando il prodotto di gestione denominato "COMUNICAZIONE IAL" che sarà disponibile sul sito delle Entrate a partire dal 29 gennaio 2009.

Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a partire dall'anno in cui la comunicazione deve essere presentata.

Sono tenuti a tale adempimento i datori di lavoro che hanno ottenuto l'accoglimento, anche parziale, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate, trasmessa all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello IAL approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008.

Le Entrate rammentano che i datori di lavoro potranno trasmettere fino al 31 gennaio 2009 l'istanza (mod. IAL) per chiedere l'attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

(Agenzia Entrate, comunicato stampa del 26.1.2009)

A cura di Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l